



L'Inps può intervenire se il datore di lavoro non versa i contributi

Sono prossimo alla pensione ma ho scoperto che un mio ex datore di lavoro non mi ha pagato i contributi: mi è stato detto che non possono più essere versati con le normali modalità perché sono ormai prescritti. Che cosa posso fare?

Marella F., Milano

Può rivolgersi all'Inps presentando apposita domanda per riscattare a sue spese la contribuzione omessa e rivalersi sul datore di lavoro responsabile del mancato versamento dei contributi. All'Inps dovrà fornire ogni documentazione utile per provare l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro, la sua durata, la qualifica ricoperta e la misura della retribuzione percepita. Suggestivo quindi di corredare la domanda di riscatto di copia del libretto di lavoro su cui è stato registrato il periodo soggetto a riscatto, delle buste paga, degli estratti dei libri paga e matricola e delle lettere di assunzione o di licenziamento e di produrre anche testimonianze di vecchi colleghi e dichiarazioni dello stesso datore di lavoro. Ricevuta la comunicazione di accoglimento della domanda dovrà procedere al pagamento della somma calcolata da Inps: solo dopo il pagamento integrale dell'importo le verranno accreditati i contributi che saranno utili ai fini della maturazione del diritto alla pensione e del calcolo dell'assegno pensionistico.

Avvocato Emanuela Rossetti, Legnano (Milano)

La misura del prodotto interno lordo italiano negli ultimi 13 anni

Qual è stato l'andamento del pil in Italia dal 2000 al 2013?

Paolo G., Torino

Secondo quanto evidenziato dai dati del nono censimento generale dell'industria e dei servizi pubblicato dall'Istat, negli ultimi dieci anni, l'andamento del pil in Italia è stato più lento rispetto agli altri Paesi della zona euro, con una crescita complessiva dell'1,6% in termini reali nel periodo 2001-2012. Nel dettaglio, il primo rallentamento si è verificato tra il 2000 e il 2007 e il secondo tra il 2008 e il 2012, ossia nel periodo di crisi economico-finanziaria. In quest'ultimo quinquennio, il divario è stato molto più ampio, con una perdita dell'80% di quanto invece era stato conseguito tra il 2000 e il 2007. Il 2013, così come le annualità immediatamente precedenti, non sta mostrando un andamento positivo del pil, nonostante le previsioni di ripresa nell'ultimo trimestre dell'anno in corso. Nel dettaglio, l'Istat ritiene che, secondo le stime preliminari, nel terzo trimestre dell'anno in corso il pil del nostro Paese ha mostrato una flessione di un decimo di punto in termini congiunturali, laddove la zona euro è invece cresciuta per una percentuale analoga. Sulla base alle previsioni dell'Istat, si stima per il 2013 una contrazione media annua del pil dell'1,8%, con una crescita modesta dello 0,7% nel prossimo anno.

Dottore commercialista Fabio Ferrara, Torino

SPORTELLLO LETTORI

Per le vostre domande potete scrivere a:

REDAZIONE IL MONDO
Via A. Rizzoli 8 - 20132 Milano
Fax 02/2584.3880 - E-mail:
ilmondo.professionihelp@rcs.it
Le risposte sono fornite
con la collaborazione del sito
www.professionisti.it

Apprendistato negato, chi paga?

Quali sanzioni sono previste nel caso di mancata erogazione della formazione in materia di apprendistato?

Laura C., Milano

Il Testo unico sull'apprendistato ha previsto che se il datore di lavoro non adempie all'obbligo formativo sarà costretto a pagare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%. Il personale ispettivo dovrà verificare presso l'azienda la documentazione attestante la formazione svolta dall'apprendista. Se l'ispettore accerterà che è ancora possibile porre un rimedio al deficit dell'apprendista, fornirà espressioni e tassative indicazioni al datore di lavoro che dovrà provvedere secondo le indicazioni ricevute, mentre nel caso contrario l'ispettore applicherà la sanzione contributiva e le altre sanzioni amministrative. Se la violazione dell'obbligo formativo è di esclusiva responsabilità del datore di lavoro ed è grave al punto di impedire il raggiungimento dell'obiettivo formativo, scatterà inoltre la conversione del rapporto in lavoro dipendente a tempo indeterminato e la sanzione del doppio della differenza tra la contribuzione versata in misura agevolata e quella dovuta in base al livello di inquadramento contrattuale che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine dell'apprendistato.

Avvocato Emanuela Rossetti, Legnano (Milano)